



Repubblica Italiana – Regione Siciliana
Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri"
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA Tel. e/o Fax 0935-638702
PEO: enmm110005@istruzione.it – PEC : enmm110005@pec.istruzione.it
C.F.: 91049650863 C.M.: ENMM110005
Nome Ufficio: istsc_enmm110005 - Codice Univoco: UF8QSD
Sito web: <http://smsalighierinicosia.gov.it>

CIRCOLARE N. 12

Nicosia, 27/09/2017

Alle Docenti neo-assunte:

prof.ssa Francesca Li Volsi
prof.ssa Valentina Pecora

Ai tutor:

prof.ssa Vincenza Ferrara
prof. Giuseppe Amata
Alla DSGA
Loro Sedi

Sito web: Area Pubblicità Legale
Circolari
ATTI

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti, articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015 n.107 e D.M. n. 850 del 27/10/2015.

Con la presente circolare si sintetizzano le principali indicazioni operative in merito alle procedure della formazione dei docenti neo-assunti:

• **Destinatari del periodo di formazione e di prova**

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

- a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

• **Superamento del periodo di formazione e prova**

Il periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Nei **centottanta giorni** sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, con esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Per quanto riguarda le attività didattiche, nei **centoventi giorni** sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

- **Differimento della presa di servizio**

In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 98, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

- **Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova**

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neoassunto del Piano dell'Offerta Formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il *tutor*, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e

dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell'istituzione scolastica.

5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5 del cit. D.M. 850, riguardante "*Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione*":

- ✓ alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente *tutor*; il bilancio consente di compiere un'analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta;
- ✓ il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente *tutor* e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste sia dall'USR sia attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché mediante l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015.
- ✓ al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente *tutor*, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

L'attività di formazione prevede anche un'attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal *tutor*, finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

Le sequenze di osservazione (*formazione peer to peer*) sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente *tutor* e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

In relazione al patto di sviluppo professionale, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.

• **Il tutor: modalità di individuazione, ruolo e compiti**

Il tutor è designato all'inizio di ogni anno scolastico dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti.

Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente *tutor* segue al massimo tre docenti neo-assunti.

Secondo le linee tracciate dal D.M. n. 850 i docenti con funzioni di tutor, la cui attività sia stata svolta positivamente, acquisiscono uno status professionale che potrà essere

valorizzato dal Comitato di valutazione, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge 107/2015.

Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente a lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

Per tale compito impegnativo sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si dovrà tener conto del fatto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e riflessione.

La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi.

Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti *tutor*:

- ✓ il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate da esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale;
- ✓ formazione specifica alla funzione di tutor e all'uso delle lavagne interattive multimediali;
- ✓ titoli culturali (master, dottorati di ricerca ecc);
- ✓ esperienze di formazione dei docenti;
- ✓ ogni comprovata competenza speculare all'assegnazione del ruolo di tutor.

Il docente *tutor* accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di *tutor* si esplica altresì non solo nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe ma anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

All'attività del *tutor* è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la valorizzazione del merito; al *tutor* è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel *curriculum* professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

Per quanto riguarda le procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova, si rimanda agli artt. 13 e 14 e 15 del D.M. 850 del 27/10/2015.

• **Riferimenti normativi**

- Legge 13 luglio 2015, n. 107
- Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni;
- D.M. n. 850 del 27/10/2015.
- Circolare MIUR prot. 36167 del 05/11/2015
- Nota MIUR prot. n. 33989 del 02 agosto 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Giacomina Mancuso Fuoco

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)*